


Originale

COMUNE DI BIENNO

Provincia di Brescia



Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N° 5 del 26/01/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021-2023 E RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE EVENTUALI ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 165/2001.

Adunanza ore **18:00**

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Funzione	P	A
MAUGERI MASSIMO	Sindaco	X	
BETTONI OTTAVIO	Vice Sindaco	X	
TROMBINI BORTOLO	Assessore	X	
BONTEMPI FRANCESCA	Assessore	X	
COMENSOLI MARIA	Assessore esterno	X	

Presenti : 5 Assenti: 0

Presiede il Sindaco Dr. Maugeri Massimo.

Partecipa e verbalizza Il Segretario Comunale Dr. Stanzione Giovanni

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021-2023 E RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE EVENTUALI ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 165/2001.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 27.12.2010, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art. 89, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, secondo cui gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal TUEL, provvedono *“all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*;

Visto l'art. 88 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui all'ordinamento degli uffici e del personale degli Enti Locali, ivi compresi i dirigenti ed i Segretari Comunali e Provinciali, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, più volte modificato ed infine abrogato ed assorbito dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente Testo Unico”;

Visto l'art. 91, comma 1 secondo periodo, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui *“gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*. La politica delle assunzioni negli enti locali è dunque legata ad un obiettivo fondamentale, rappresentato dalla riduzione programmata delle spese del personale. Lo strumento individuato dal TUEL per la realizzazione del suddetto obiettivo è appunto rappresentato dal Programma triennale del fabbisogno del personale;

Atteso che la normativa vigente fa rientrare nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa dei singoli enti la determinazione delle dotazioni organiche nonché l'organizzazione e la gestione del personale con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio;

Considerato che il Programma triennale del fabbisogno di personale ed il relativo elenco annuale è un atto complesso che sintetizza tutte le azioni in materia di gestione delle risorse umane che si intendono realizzare nell'arco del triennio, con particolare attenzione a quelle del primo anno. In particolare, con siffatto Documento vengono motivate le previsioni di spesa del personale che non trovano corrispondenza nella spesa per il personale in servizio. E ciò affinché gli atti che saranno assunti nel corso dell'anno siano coerenti con le previsioni di bilancio;

Visto l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette;

Visto l'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*", secondo cui "*nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale*";

Visto il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*", secondo cui alle determinazioni organizzative in materia di personale si procede in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.6, comma 4 bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*", secondo cui "*il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti*". Come sottolineato dalla prevalente dottrina, tale adempimento costituisce un momento fondamentale di tutta la gestione, dal momento che i dirigenti ovvero, negli enti privi di dirigenza, i responsabili dei servizi competenti, sono coloro che, essendo impegnati quotidianamente nell'attività di erogazione dei servizi ai cittadini, più di ogni altro soggetto, sono in grado di valutare se le risorse umane precedentemente a disposizione sono sufficienti a garantire servizi con alti livelli qualitativi e quantitativi;

Considerato che la vigente dotazione organica del Comune di Bienna, approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 4.6.2019, esecutiva ai sensi di legge, contempla attualmente n. 15 unità lavorative, di cui n. 14 a tempo pieno ed indeterminato e n. 1 a tempo parziale;

Esaminato l'assetto organizzativo dell'Ente in relazione alle funzioni da svolgere e ai prodotti e servizi da erogare e il nuovo organigramma così come ridefinito nel nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 23/09/2011;

Considerato che l'Amministrazione Comunale per quanto riguarda il triennio 2021/2023 non intende programmare l'assunzione di nuovo personale dipendente;

Visto l'art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*", secondo cui le Amministrazioni Pubbliche che non procedono all'adozione del Programma triennale del fabbisogno del personale non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

Considerato che, ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, nel testo modificato dall'art.16 della legge 12 novembre 2011 n.183, non sono rilevabili eccedenze di personale. Come è noto, la citata disposizione sancisce in capo alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di provvedere annualmente alla rilevazione delle situazioni di soprannumero nonché delle eccedenze di personale. La mancata effettuazione della ricognizione annuale del personale,

finalizzata a rilevare situazioni di soprannumero o eccedenze, comporta il divieto di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia contrattuale, pena la nullità degli atti in essere ed è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile;

Considerato che, secondo le valutazioni effettuate dal Responsabile dei Servizi Finanziari, nell'anno 2020, il Comune di Bienno ha rispettato il tetto di spesa per il personale;

Considerato che i Responsabili di Servizio dell'Ente, ognuno per l'ambito organizzativo di competenza, hanno valutato l'assenza di una situazione di soprannumerarietà, tenuto conto della mole e della complessità delle pratiche amministrative da evadere.

Chiarito che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimane salvo, per tutto il triennio 2021-2023, il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili, disciplinato dall'art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno;

Chiarito che rimane salva la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale e quella per l'anno in corso, approvata con il presente atto, qualora dovessero sopravvenire nuove e diverse esigenze conseguenti a mutamenti del quadro normativo di riferimento e agli sviluppi del processo di riorganizzazione degli apparati amministrativi dell'Ente e di redistribuzione, quantitativa e qualitativa del personale coinvolto;

Preso atto che, alla data attuale, non si conoscono con certezza le ulteriori cessazioni che si verificheranno nel corso degli anni 2021-2023.

Considerato che il presente piano triennale verrà sottoposto a verifica ed accertamento a cura del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001;

Precisato che il presente atto è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento ed alle nuove esigenze derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

Visto l'art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile di Servizio, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme previste dallo Statuto;

DELIBERA

1. di confermare la dotazione organica del Comune di Bienno, come deliberato con provvedimento della Giunta Comunale n. 55 del 4 giugno 2019;

2. di prendere atto che l'Amministrazione Comunale non intende per quanto riguarda il triennio 2021/2023 programmare l'assunzione nuovo personale dipendente;
3. di dare atto che la spesa derivante dalla presente programmazione, è sostenibile finanziariamente nei bilanci annuali degli anni futuri secondo le previsioni normative della legislazione attualmente vigente.
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n.165/2011 come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 182/2011, non risultano in questo Ente situazioni di soprannumero e/o eccedenza di personale.
5. di dare atto della possibilità di modificare in qualsiasi momento la "Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale" approvata con il presente atto, qualora si verificassero nuove e diverse esigenze;
6. di dare atto che l'adozione di successivi provvedimenti attuativi della "Programmazione del Fabbisogno Triennale" resta comunque subordinata al rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni del personale;
7. di dare atto che copia del presente atto viene trasmesso al Revisore dei Conti per l'accertamento di cui all'art. 19 comma 8 della legge 448/2001;
8. di dare atto che copia della presente deliberazione viene trasmessa alle OOSS ed alle RSU.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Dr. Massimo Maugeri



Il Segretario Comunale

Dr. Stanzione Giovanni

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
- 8 FEB. 2021 al 23 FEB. 2021 n° 116

Li, 8 FEB. 2021



Il Responsabile del Procedimento

Gatti Loretta

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'albo (art. 127 del Testo Unico Enti Locali n.267/2000)

[] Atto dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000)

Li, _____



Il Segretario Comunale

Dr. Stanzione Giovanni

[] Divenuta esecutiva dopo il 10° giorno di compiuta pubblicazione (art. 134 comma 3 del T.U.E.L. n. 267/2000)


Li,

Il Segretario Comunale

Dr. Stanzione Giovanni

Comune di Bienno

Provincia di Brescia



Piazza Liberazione n.1 - 25040 – BIENNO (Brescia)

TEL. 0364/40001 - FAX 0364/406610

C.F. 81002430171 - P.I. 00723590980

e-mail info@comune.bienno.bs.it

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

(art. 49, comma 1 e art. 147 Bis, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Allegato alla Proposta di deliberazione N° 205

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021-2023 E RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE EVENTUALI ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 165/2001.

Il sottoscritto Responsabile del servizio,

Vista la proposta in oggetto;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1 comma del D.Lgs. 267/2000

in merito alla regolarità tecnica

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI


Bienno, 25/01/2021



Dr Giovanni Stanzione

Comune di Bienno

Provincia di Brescia



Piazza Liberazione n.1 - 25040 – BIENNO (Brescia)

TEL. 0364/40001 - FAX 0364/406610

C.F. 81002430171 - P.I. 00723590980

e-mail info@comune.bienno.bs.it

Allegato alla Proposta di deliberazione N° 205

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021-2023 E RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE EVENTUALI ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 165/2001.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA


Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Bienno, 25/01/2021

Il Responsabile del Servizio



Catina Morandini



COMUNE DI BIENNO
Provincia di Brescia

Verbale n. 02_2021 del 18/03/2021

Oggetto: *Parere al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale - Triennio 2021-2023 e Ricognizione eventuali eccedenze di personale.*

Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti del Comune di Bienno (BS), dott. Giuseppe Dell'Erba (nominato con D.C.C. n. 57 del 21/12/2019 per il triennio 2020/2022), rilascia su richiesta dell'Ente il seguente parere sulla deliberazione relativa all'“*Approvazione Programma del Fabbisogno di Personale per il triennio 2021-2023 e Ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale ex art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001*”, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001: “*A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*”;
- ai sensi delle disposizioni vigenti (in particolare l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 39 della Legge n. 449/1997), gli organi di vertice delle Amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e che la programmazione deve essere improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede l'obbligo da parte della Giunta Comunale, quale atto di programmazione dinamica, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere con cadenza annuale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance (compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio oltretché alla revisione delle dotazioni organiche), alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;

Tenuto conto che:

- il limite della spesa del personale è fissato dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater, della Legge n. 296/2006, dall'anno 2014, nel valore medio del triennio 2011/2013 di tale spesa;
- le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale delle Amministrazione Pubbliche” sono state adottate con D.M. della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica in data 08/05/2018;
- tale parametro deve essere ora coordinato con quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i. il quale ha introdotto una modifica sostanziale alla disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole

fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

- per l'attuazione di tale ultima disposizione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/03/2020 (Decreto attuativo), pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020, sono state stabilite le nuove misure (individuando i c.d. valori soglia) per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in vigore dal 20/04/2020;

Rilevato che:

- la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006, per ciascuno degli anni 2021-2022-2023 è pari ad € 671.057,25 (media triennio 2011/2013);
- la spesa riferita alla dotazione organica dell'Ente per il triennio 2021-2023 rispetta il limite di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006;
- la spesa per il personale in servizio e quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per gli anni 2021-2023, non supera l'incremento massimo annuale consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5, comma 1, Decreto attuativo 17/03/2020), nonché il valore soglia massimo di riferimento ("valore soglia più basso") indicato nella Tabella 1 (art. 4, comma 1, Decreto attuativo 17/03/2020);
- in ogni caso, la spesa annua del personale derivante dalla programmazione delle assunzioni non supera la spesa massima potenziale calcolata ai sensi dell'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i. (€ 671.057,25), tenendo conto che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Decreto attuativo, la maggiore spesa per assunzioni a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5, su base annua, da ricalcolare a consuntivo in base all'effettiva decorrenza delle nuove assunzioni previste, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i.;

Vista la deliberazione n. 05 del 26/01/2021 approvata dalla Giunta Comunale dell'Ente relativa all'*Approvazione Programma del Fabbisogno di Personale per il triennio 2021-2023 e Ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale ex art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001*;

Richiamate:

- la deliberazione n. 28 del 28/04/2020 con cui la Giunta Comunale dell'Ente ha approvato il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022;
- la deliberazione n. 123 del 18/09/2020 con cui la Giunta Comunale dell'Ente ha approvato le modifiche al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale - Triennio 2020-2021-2022;

Preso atto che l'ente:

- dopo apposita ricognizione, non ha rilevato, in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, situazioni di soprannumero o eccedenze di personale dipendente;
- intende confermare la vigente dotazione organica, approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 04/06/2019, che contempla attualmente n. 15 unità lavorative, di cui n. 14 a tempo pieno ed indeterminato e n. 1 a tempo parziale;
- nell'anno 2020, secondo le valutazioni effettuate dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ha rispettato il tetto di spesa per il personale;
- non intende programmare, per quanto riguarda il triennio 2021/2023, l'assunzione di nuovo personale dipendente;

Tutto ciò premesso, l'Organo di revisione,

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- l'art. 1, commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/03/2020 (Decreto attuativo);
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Verificati:

- il rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di spese per il personale;
- il rispetto del vincolo di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
- la non sussistenza di condizioni strutturalmente deficitarie;
- il permanere degli equilibri di bilancio;

ESPRIME

per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** sulla deliberazione, avente ad oggetto: *"Approvazione Programma del Fabbisogno di Personale per il Triennio 2021-2023 e Ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale ex art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001"*.

Flero (BS), 18/03/2021

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Giuseppe Dell'Erba (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente (con modalità PAdES-BES) ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

11